

Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

del 16 gennaio 1991 (Stato 15 maggio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);

visto l'articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979³ per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,⁴

ordina:

Sezione 1:

Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione⁵

Art. 1⁶ Principio

Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 1979⁷ sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

RU **1991** 249

1 RS **451**

2 RS **814.01**

3 RS **0.455**

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU **2000** 1869).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

7 RS **700**

Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici⁸

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.

² Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAFP e dell'UFC è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.⁹

³ I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.¹⁰

⁴ L'UFAFP e l'UFC (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).¹¹

Art. 3¹²

Sezione 2:

Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici¹³

Art. 4 Domanda e proposta

¹ Le domande d'aiuto finanziario per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione giusta l'articolo 13 LPN devono essere inviate ai servizi cantonali competenti (art. 26 cpv. 1).¹⁴ Queste le trasmettono all'UFAFP o all'UFC allegandovi le loro proposte nonché le indicazioni e i documenti necessari.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

¹² Abrogato dal n.I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

² L'UFAFP e l'UFC emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti che devono essere allegati alla proposta.

³ Le domande devono essere presentate prima dell'esecuzione delle misure previste. D'intesa con l'UFAFP o l'UFC, i servizi cantonali competenti possono autorizzare l'avvio anticipato:¹⁵

- a. di misure urgenti;
- b. di prestazioni rinnovabili periodicamente;
- c. di misure prese in base a decisioni emanate su ricorsi cresciute in giudicato.

⁴ Se le misure previste richiedono modificazioni notevoli o spese supplementari, è necessario presentare immediatamente una domanda complementare. In caso contrario l'UFAFP o l'UFC possono rifiutare un aumento del sussidio federale assegnato.¹⁶

Art. 5 Aliquota del sussidio

¹ Dopo aver fissato un importo massimo, l'aiuto finanziario è calcolato in percentuale delle spese e ammonta, secondo la capacità finanziaria del Cantone:

- a. al 20–35 per cento per oggetti d'importanza nazionale;
- b. al 15–25 per cento per oggetti d'importanza regionale;
- c. al 10–15 per cento per oggetti d'importanza locale.

^{1bis} L'aliquota del sussidio può essere aumentata, per tutti gli oggetti, al massimo al 45 per cento delle spese, se è comprovato che l'aliquota prevista dal capoverso 1 non permette di finanziare le misure indispensabili.¹⁷

² L'assegnazione di un aiuto finanziario è subordinata alla concessione da parte del Cantone di una prestazione corrispondente alla sua capacità finanziaria. Le prestazioni degli enti locali di diritto pubblico del Cantone sono computate all'importo che esso ha concesso. Di regola, quest'ultimo ammonta almeno:¹⁸

- a. al 30–45 per cento per oggetti d'importanza nazionale;
- b. al 25–35 per cento per oggetti d'importanza regionale;
- c. al 20–25 per cento per oggetti d'importanza locale.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

¹⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.

³ In casi fondati, i sussidi accordati da organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici oppure da parrocchie, possono essere computati, con il loro accordo, all'importo del Cantone.¹⁹

⁴ L'aliquota del sussidio può essere ridotta se:

- a. il beneficiario ha un notevole interesse personale nelle misure previste;
- b. il beneficiario non offre il contributo personale ragionevolmente esigibile e non sfrutta le altre possibilità di finanziamento, oppure
- c. la partecipazione finanziaria del Cantone è insufficiente.

⁵ Gli aiuti finanziari possono essere fissati, d'intesa con i servizi cantonali competenti, forfettariamente o complessivamente, se in tal modo si può raggiungere lo scopo prefissato.²⁰

Art. 6 Spese sussidiabili

¹ Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'adeguata esecuzione dei compiti.

² Nel caso di lavoro di manutenzione e di restauro di un oggetto, possono essere accordati in particolare anche sussidi per misure eseguite per conservarne il valore e il carattere (compresa la parte corrispondente degli onorari degli specialisti).

³ Non sono sussidiabili:

- a. gli interessi del capitale destinato al finanziamento delle opere;
- b. i lavori e le misure eseguiti allo scopo di rendere un oggetto più redditizio.

Art. 7 Disposizioni accessorie

¹ L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:

- a. l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
- b. l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UFAPF o dell'UFC;
- c. il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell'oggetto;
- d.²¹ una persona designata dall'UFAPF o dall'UFC può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto;

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

- e. ...²²
- f.²³ tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UFAFP o all'UFC;
- g.²⁴ sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
- h. sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
- i. qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAFP o all'UFC;
- k. lo stato dell'oggetto può essere controllato;
- l. l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.

² L'UFAFP e l'UFC possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.²⁵

Art. 8²⁶ Deroghe all'obbligo di menzione nel registro fondiario

Nell'assegnazione di un aiuto finanziario, l'UFAFP o l'UFC liberano i proprietari fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

Art. 9²⁷ Competenza per l'assegnazione di sussidi

¹ Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso dall'UFAFP o dall'UFC.

² La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.

Art. 10 Pagamento del sussidio

¹ L'aiuto finanziario assegnato è pagato in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente.²⁸ Il conteggio è allestito secondo le direttive del-

²² Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

l'UFAFP e dell'UFC. I documenti giustificativi originali devono essere presentati all'UFAFP o all'UFC solo se richiesti espressamente. Devono essere restituiti al richiedente soltanto a pagamento avvenuto.

² In casi fondati sono possibili pagamenti parziali o anticipati.

Art. 11 Inadempimento totale o parziale dei compiti

Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario del sussidio non adempie in tutto o in parte il proprio compito, l'aiuto finanziario non sarà versato o sarà ridotto. Può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi già pagati, con un interesse annuo del 5 per cento a partire dal giorno del pagamento.

Art. 12 Sussidi a organizzazioni²⁹

¹ Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAFP o all'UFC.³⁰ Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.

² Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a:

- a. organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
- b. segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.³¹

Art. 12a³² Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

¹ Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAFP o all'UFC.

² Per il resto, gli articoli 4, 6, e 9-11 sono applicabili per analogia.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³² Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene

Art. 13 Principio

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.

Art. 14³³ Protezione dei biotopi

¹ La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

² La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:

- a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica;
- b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;
- c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
- d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
- e. dall'elaborazione di dati scientifici di base.

³ I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:

- a. dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
- b. delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20;
- c. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
- d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAFP;
- e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

⁴ I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.

⁵ I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

⁶ Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:

- a. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
- b. la sua funzione compensatrice per l'economia della natura;
- c. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
- d. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.

⁷ L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

Art. 15 Compensazione ecologica

¹ La compensazione ecologica (art. 18*b* cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

² Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell'ordinanza del 26 aprile 1993³⁴ sui contributi a fini ecologici.³⁵

Art. 16 Designazione dei biotopi d'importanza nazionale

¹ La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l'articolo 18*a* LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

² Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.

Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale

¹ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAPF, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.

² La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per

³⁴ [RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41]

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. In casi eccezionali può assumere le spese complessive.³⁶

³ Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.

Art. 18 Sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica

¹ La Confederazione sostiene i Cantoni, secondo la capacità finanziaria, accordando loro sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale e per la compensazione ecologica nella misura del:

- a. 30–40 per cento per gli oggetti d'importanza regionale;
- b. 20–25 per cento per gli oggetti d'importanza locale.

² La Confederazione può aumentare queste aliquote al massimo del 10 per cento nel caso di Cantoni per i quali tali compiti rappresentano un onere troppo gravoso.

³ Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.

Art. 19³⁷ Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura

Dalle indennità di cui agli articoli 17 e 18 sono dedotti i contributi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile di cui agli articoli 40-54 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³⁸ sui pagamenti diretti e conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2001³⁹ sulla qualità ecologica.

Art. 20 Protezione delle specie

¹ È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.

² Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986⁴⁰, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato:

- a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
- b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica (RS 910.14).

³⁸ RS 910.13

³⁹ RS 910.14

⁴⁰ RS 922.0

³ L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN:

- a. se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica;
- b. per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.

⁴ I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4.⁴¹

⁵ Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.⁴²

Art. 21 Reintroduzione di piante e animali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:⁴³

- a. esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;
- b. siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;
- c. non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

Sezione 3a:

Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale⁴⁴

Art. 21a⁴⁵ Protezione delle paludi

La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale nonché la loro protezione e manutenzione sono disciplinate dagli articoli 16, 17 e 19.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU **2000** 1869).

⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

Art. 22⁴⁶ Protezione delle zone palustri

¹ La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).

² I Cantoni, sentito l'UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.

³ La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. Per il resto, le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e degli articoli 6-10 si applicano per analogia.

⁴ L'indennità per i biotopi d'importanza nazionale, situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, è disciplinata dagli articoli 17 e 19.

Sezione 4: Esecuzione**Art. 23** Organi federali

¹ L'UFAFP e l'UFC sono gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. Sono incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia.⁴⁷

^{1bis} L'UFAFP e l'UFC collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l'esecuzione.⁴⁸

² La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.⁴⁹

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁴⁸ Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 24⁵⁰ Organizzazione della CFNP e della CFMS

¹ La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.

² L'UFAFP e l'UFC possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l'UFAFP e l'UFC nei loro settori di specializzazione.

³ Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.⁵¹

⁴ L'UFAFP e l'UFC si incaricano dei segretariati, le cui spese sono a carico dei corrispondenti crediti.

⁵ La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.⁵²

Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS ⁵³

¹ La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:

- a.⁵⁴ consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
- b. collaborano consultivamente all'applicazione della LPN;
- c. collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti d'importanza nazionale;
- d.⁵⁵ elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
- e.⁵⁶ elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁵² Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁵⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

² La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:

- a. su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici;
- b. cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l'attività pratica e teorica di base.⁵⁷

³ L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.⁵⁸

Art. 26 Compiti dei Cantoni

¹ I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all'UFAPF o all'UFC.⁵⁹

² I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 1989⁶⁰ sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.

Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni

¹ I Cantoni comunicano all'UFAPF o all'UFC i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.⁶¹

² Le autorità competenti comunicano all'UFAPF le seguenti decisioni:

- a. eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
- b. rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
- c. decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);
- d. decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
- e.⁶² decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN).

³ Se la CFNP, la CFMS, l'UFAFP e l'UFC hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.

Art. 27^{a63} Sorveglianza e controllo dei risultati

¹ L'UFAFP provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l'UFAFP mettendogli a disposizione i propri atti.

² L'UFAFP e l'UFC effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 1966⁶⁴ della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio;
- b. la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 1988⁶⁵ concernente l'applicazione dell'articolo 18^d LPN.

Art. 29 Disposizione transitoria

¹ Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:

- a. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;

⁵⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁵⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁵⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁶⁰ **RS 700.1**

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁶² Introdotta dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU **2000** 703).

⁶³ Introdotta dal n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU **2000** 1869).

⁶⁴ [RU **1966** 1688, **1967** 282, **1977** 2273 n. 1 41, **1985** 670 n. I 5, **1986** 988]

⁶⁵ Non pubblicata nella RU.

- b.⁶⁶ in caso di domande di sussidi l'UFAPF stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
- c.⁶⁷ i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.

² Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall'articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.⁶⁸

³ Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.⁶⁹

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

Allegato I⁷⁰
(art. 14 cpv. 3)

Elenco degli ambienti naturali degni di protezione

Nome scientifico	Italiano
Sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici	
Adiantion	Stillicidi delle rupi calcaree con copertura vegetale
Cratoneurion (commutati)	Sorgenti alcaline con copertura vegetale
Cardamino-Montion	Sorgenti acide con copertura vegetale
Ranunculion fluitantis	Zona del barbo e dell'abramide
Glycerio-Sparganion	Rive delle acque correnti con copertura vegetale
Charion	Acque con vegetazione di piante non vascolari sommerse
Potamion	Acque con vegetazione di piante vascolari sommerse
Lemnion	Acque con vegetazione natante
Nymphaeion	Acque con vegetazione stagnante
Torbiere alte e di transizione	
Sphagnion magellanicum	Torbiere a sfagni
Caricion lasiocarpae	Torbiere di transizione
Sphagno-Utricularion	Depressioni allagate a erba-vescica
Betulion pubescentis	Boschi di betulla su suolo torboso
Piceo-Vacciniion uliginosi (Sphagno-Pinetum mugii)	Pinete a pino montano su suolo torboso
Sphagno-Piceetum	Peccete su suolo torboso
Rive, zone d'interramento e paludi	
Phragmition	Canneti litorali
Phalaridion	Canneti palustri
Littorellion	Greti con copertura vegetale temporanea
Magnocaricion	Paludi a grandi carici
Cladietum	Acquitrini a falasco
Caricion fuscae	Paludi a piccole carici acidofile
Caricion davallianae, Rhynchosporion	Paludi a piccole carici neutro-basofile
Calthion	Prati acquitrinosi a calta
Molinion	Prati acquitrinosi a gramigna altissima
Filipendulion	Prati acquitrinosi a erbe alte (olmaria)

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Nome scientifico	Italiano
Prati aridi e magri, pascoli	
Alyso-Sedion	Tavolati calcarei di bassa altitudine con copertura vegetale
Caricion ferrugineae	Prati freschi e pascoli su suolo calcareo a carice
Elynion	Creste e dossi ventosi a suolo calcareo con copertura vegetale
Arabidion caeruleae	Vallette nivali a suolo calcareo
Salicion herbaceae	Vallette nivali a suolo acido
Stipo-Poion	Praterie steppiche tipiche
Cirsio-Brachypodion	Praterie continentali semiaride
Xerobromion	Praterie medioeuropee aride a forasacco
Diplachnion	Prati insubrici aridi su suolo acido
Mesobromion	Praterie medioeuropee semiaride a forasacco
Vegetazione e suoli golenali	
Epilobion fleischeri	Suoli alluvionali con vegetazione pioniera erbacea
Caricion bicolori-atrofuscae	Rive dei torrenti alpini con vegetazione pioniera (carici artiche relitte)
Nanocyperion	Luoghi con vegetazione di erbe basse annuali igrofile (giunchi nani)
Bidention	Luoghi con vegetazione di erbe alte annuali nitrofile (giunchi nani)
Salicion elaeagni	Saliceti arbustivi alluvionali
Salicion cinereae	Saliceti arbustivi palustri
Alnion glutinosae	Ontaneti su suolo fradicio a ontano comune
Salicion albae	Saliceti alluvionali a salice comune
Alnion incanae	Ontaneti alluvionali a ontano bianco
Fraxinion	Frassineti umidi
Boschi di gola, di pendio ripido, termofili	
Lunario-Acerion	Acerete di forra meso-igrofile (boschi di acero su suolo detritico, boschi di forra a lunaria)
Tilion platyphylli	Boschi misti termofili su suolo detritico a tiglio
Cephalanthero-Fagenion	Faggete xero-termofile su suolo calcareo a orchidee
Carpinion betuli	Quercete a carpino
Quercion pubescenti-petraeae	Quercete a roverella e quercia rovere
Orno-Ostryon	Boschi sudalpini a carpino nero e orno (ostrieto)

Nome scientifico	Italiano
Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)	Pinete subatlantiche su pendii marnosi a gramigna alta
Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion	Pinete subcontinentali basofile (di bassa altitudine e ad erica e citiso)
Ononido-Pinion	Pinete continentali xerofile a ononide
Dicrano-Pinion	Pinete mesofile su suolo acido
Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti-Piceion)	Boschi misti di peccio e abete bianco su suolo con detriti di pendio
Larici-Pinetum cembrae	Boschi di larice comune e pino cembro, cembrete
Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico-Pinion mugo)	Boscaglie a pino montano e cardo tuberoso

Margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere

Aegopodion, Alliarion	Margini nitro-mesofili
Geranion sanguinei	Margini magri e xero-termofili
Berberidion	Cespuglieti xero-termofili su suolo calcareo (a crespino)
Calluno-Genistion	Brughiere subatlantiche acidofile
Juniperion sabinae	Brughiere continentali a ginepro sabino
Ericion (carneae)	Brughiere subalpine su suolo calcareo
Juniperion nanae	Brughiere subalpine xerofile su suolo acido a ginepro nano
Rhododendro-Vaccinon	Brughiere subalpine meso-igrofile su suolo acido a rododendro e mirtillo nero
Loiseleurio-Vaccinon	Brughiere alpine ventose (brughiere artico-alpine di arbusti nani, brughiere a loiseleuria)

Rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati

Asplenion serpentini	Rocce serpentinosi a piante rupicole
Sedo-Veronicion	Tavolati silicatici di bassa altitudine con copertura vegetale
Thlaspiion rotundifolii	Ghiaioni calcarei d'altitudine
Drabion hoppeanae	Ghiaioni di calcescisti d'altitudine
Petasition paradoxo	Ghiaioni calcarei con vegetazione igrofila
Androsacion alpinae	Ghiaioni silicatici d'altitudine ad androsace alpina
Galeopsion segetum	Ghiaioni silicatici a vegetazione termofila

Nome scientifico

Italiano

Vegetazione segetale e ruderale

Chenopodion rubri

Luoghi con vegetazione avventizia su
suoli argillosi da neutri ad acidi

Agropyro-Rumicion

Luoghi calpestati umidi (praterie umide
a gramigna e romice)

Onopordion (acanthii)

Luoghi a vegetazione ruderale pluriennale
termofila (onopordo tomentoso)

Allegato 271
(art. 20 cpv. 1)

Elenco delle specie vegetali protette

Nome scientifico	Italiano
Angiospermae	Angiosperme
<i>Adonis vernalis</i> L.	Adonide gialla
<i>Androsace</i> sp.	Androsace, tutte le specie
<i>Anemone sylvestris</i> L.	Anemone silvestre
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Sedano strisciante
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Aquilegia maggiore
<i>Armeria</i> sp.	Spillone, tutte le specie
<i>Artemisia</i> sp. (gruppo <i>A. glacialis</i>)	Assenzio (tutte le piccole specie alpine)
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	Asfodelo montano
<i>Calla palustris</i> L.	Calla palustre
<i>Carex baldensis</i> L.	Carice candida
<i>Daphne alpina</i> L.	Dafne alpina
<i>Daphne cneorum</i> L.	Dafne odorosa
<i>Delphinium elatum</i> L.	Speronella elevata
<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	Garofano glaciale
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	Garofano di Grenoble
<i>Dianthus superbus</i> L.	Garofano a pennacchio
<i>Dictamnus albus</i> L.	Dittamo, Frassinella, Limonella
<i>Dracocephalum</i> sp.	Melissa (ambedue le specie)
Droseraceae	Drosera (tutte le specie) e l'Aldrovanda
<i>Ephedra helvetica</i> C. A. Mey.	Efedra svizzera
<i>Eriophorum gracile</i> Roth	Pennacchi gracili
<i>Eritrichium nanum</i> (L.) Gaudin	Eritrichio nano
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi
<i>Eryngium campestre</i> L.	Calcatreppola campestre
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Dente di cane
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Meleagride comune
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Genziana mettinborsa
<i>Gladiolus</i> sp.	Gladiolo, tutte le specie
<i>Inula helvetica</i> Weber	Enula svizzera
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico
<i>Iris sibirica</i> L.	Giaggiolo siberiano
<i>Leucojum aestivum</i> L.	Campanelle maggiori
<i>Lilium bulbiferum</i> L. s.l.	Giglio di San Giovanni (ambedue le sottospecie Giglio rosso e cróceo)
<i>Lilium martagon</i> L.	Giglio martagone
<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox	Vandellia palustre

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Nome scientifico

Melampyrum nemorosum L.
 Myosotis rehsteineri Wartm.
 Nuphar sp.
 Nymphaea alba L.
 Orchidaceae
 Paeonia officinalis L.
 Papaver f. alpinum (aurantiacum,
 sendtneri, occidentale)
 Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
 Pulsatilla vulgaris Mill.
 Saxifraga hirculus L.
 Sempervivum grandiflorum Haw.
 Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J.
 Koch
 Silene coronaria (L.) Desr.
 Sisymbrium supinum L.
 Sorbus domestica L.
 Trapa natans L.
 Trifolium saxatile All.
 Tulipa sp.
 Typha minima Hoppe
 Typha shuttleworthii W. D. J. Koch &
 Sond.

Pteridophyta

Adiantum capillus-veneris L.
 Botrychium sp.
 (salvo B. lunaria)
 Marsilea quadrifolia L.
 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
 Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
 Polystichum braunii (Spenn.) Fée
 Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

Bryophyta

Barbula asperifolia Mitt.
 Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
 Bryum versicolor B. & S.
 Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
 Frullania parvistipula Steph.
 Leucobryum glaucum agr.
 Phaeoceros laevis (L.) Prosk.
 Riccia breidleri Steph.
 Ricciocarpos natans (L.) Corda
 Sphagnum sp.
 Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

Italiano

Spigarola violacea
 Nontiscordardimè di Rehsteiner
 Ninfea (tutte le specie)
 Ninfea comune
 Orchidacee (tutte le specie)
 Peonia selvatica
 Papaveri delle Alpi (tutte le specie)

Paradisìa
 Pulsatilla comune
 Sassifraga delle torbiere
 Semprevivo a fiori grandi
 Semprevivo di Wulfen

Silene coronaria
 Braya supina
 Sorbo comune
 Castagna d'acqua
 Trifoglio dei greti
 Tulipano (tutte le specie)
 Lisca minore
 Lisca di Shuttleworth

Pteridofite (felci)

Capelvenere comune
 Botrichio
 (tutte le specie salvo la B. lunaria)
 Trifoglio acquatico comune
 Felce penna di struzzo
 Scolopendria comune
 Felce di Braun
 Felce setifera

Briofite (muschi, epatiche, antocerote)

Sfagni (tutte le specie)

Nome scientifico

Italiano

Lichenes

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
 Heterodermia sp.
 Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale
 Leptogium burnetiae Dodge
 Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.
 Lobaria sp.
 Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
 Nephroma laevigatum Ach.
 Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy
 Parmotrema stipitatum (Taylor) Hale
 Peltigera hymenina (Ach.) Delise
 Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
 Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer)
 Hue
 Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio
 Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.
 Squamarina lentigera (Weber) Poelt
 Stereocaulon sp.
 Sticta sp.
 Usnea cornuta (Körber)
 Usnea glabrata (Ach.) Vainio
 Usnea longissima Ach.
 Usnea wasmuthii (Räsänen)

Licheni

(tutte le specie)

Lichene polmonario (tutte le specie)

(tutte le specie)

(tutte le specie)

Ghirlanda

Basidiomycetes

Boletus regius Krombholz
 Clavaria zollingeri L  veille
 Hygrocybe calyptraeformis
 (Berk. & Br.) Fayod
 Lariciformes officinalis (Vill.:Fr.)
 Kotl. & Pouz.
 Lyophyllum favrei Haller & Haller
 Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.
 Sarcodon joeides (Pass.) Pat.
 Squamanita schreieri Imbach
 Suillus plorans (Roll.) Sing.
 Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.
 Tricholoma colossum (Fr.) Qu  let
 Verpa conica Swartz ex Pers.
 (=V. digitaliformis)

Basidiomiceti

Boleto regale

Agarico officinale

Boleto lacrimante

Agarico calzato

Agarico gigante

Allegato 3⁷²
(art. 20 cpv. 2)

Elenco delle specie animali protette

Nome scientifico

Italiano

Invertebrata

Mollusca

Charpentieria thomasiana (Pini)
Tandonia nigra (K. Pfeiffer)
Trichia biconica (Eder)
Unio crassus Philipsson
Unio mancus Lamarck
Zoogenetes harpa (Say)

Insecta

Odonata

Aeshna caerulea Ström.
Aeshna subarctica Walker
Boyeria irene Fonsc.
Calopteryx virgo meridionalis Selys
Ceriagrion tenellum Villers
Coenagrion lunulatum Charp.
Coenagrion mercuriale Charp.
Eitheca bimaculata Charp.
Gomphus simillimus Selys
Gomphus vulgatissimus L.
Lestes dryas Kirby
Leucorrhinia albifrons Burm.
Leucorrhinia caudalis Charp.
Leucorrhinia pectoralis Charp.
Nehalennia speciosa Charp.
Onychogomphus forcipatus L.
Onychogomphus uncatatus Charp.
Ophiogomphus cecilia Fourc.
Oxygastra curtisii Dale
Sympecma braueri Bianchi
Sympetrum depressiusculum Selys
Sympetrum flaveolum L.

Invertebrati

Molluschi (gasteropodi e bivalvi)

Insetti

Odonati (libellule)

Aeshna celeste
Aeshna subarctica
Aeshna pacifica
Calotterige meridionale
Agrion delicato
Agrion a lunule
Agrion di Mercurio
Cordulia bimaculata
Gonfo simile
Gonfo volgare
Leste dryade
Leucorrhinia a fronte bianco
Leucorrhinia a coda larga
Leucorrhinia a grande torace
Dea preziosa
Gonfo a pinze
Gonfo a uncini
Gonfo serpentino
Cordulia di Curtis
Leste di Brauer
Simpetro a corpo depresso
Simpetro dorato

⁷² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Nome scientifico

Italiano

Mantodea

Mantis religiosa L.

Mantidi

Mantide religiosa

Orthoptera

Aiolopus thalassinus (Fabr.)

Calliptamus italicus (L.)

Calliptamus siciliae Ramme

Chrysochraon keisti Nadig

Epacromius tergestinus (Charp.)

Ephippiger ephippiger vitium Serville

Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)

Locusta

Oedaleus decorus (Germar)

Oedipoda caerulea (L.)

Oedipoda germanica (Latr.)

Pachytrachis striolatus (Fieber)

Pholidoptera littoralis insubrica Nadig

Platycleis tessellata (Charp.)

Polysarcus denticauda (Charp.)

Psophus stridulus (L.)

Saga pedo (Pallas)

Sphingonotus caeruleus (L.)

Stethophyma grossum (L.)

Tettigonia caudata (Charp.)

Neuroptera, Ascalaphidae

Libelloides sp.

Neurotteri

Ascalafò (ambidue le specie)

Lepidoptera, Papilionidea

Arethusana arethusa Denis & Schiff.

Chazara briseis L.

Coenonympha hero L.

Coenonympha oedippus Fabr.

Erebia christi Raetzer

Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse

Erebia sudetica Staudinger

Eurodryas aurinia aurinia Rott.

Iolana iolas (Ochs.)

Limenitis populi L.

Lopinga achine Scop.

Lycaeides argyrognomon Bergstr.

Lycaena dispar Haworth

Maculinea alcon (Denis & Schiff.)

Maculinea arion L.

Maculinea nausithous Bergstr.

Maculinea teleius Bergstr.

Lepidotteri (farfalle diurne)

Briseide

Nome scientifico	Italiano
Mellicta britomartis Assmann	
Mellicta deione Dup.	
Parnassius apollo L.	Apollo
Parnassius mnemosyne L.	Mnemosine
Lepidoptera, Hesperioidea	Farfalle diurne, esperidi
Carcharodus baeticus Rambur	
Pyrgus cirsii Rambur	
Lepidoptera, Sphingidae	Farfalle notturne, sfingidi
Hyles hippophaes Esper	
Proserpinus proserpina Pallas	
Lepidoptera, Lasiocampidae	Farfalle notturne, lasiocampidi
Eriogaster catax L.	
Coleoptera, Carabidae	Coleotteri, carabidi
Abax oblongus Dej.	
Calosoma inquisitor (L.)	
Calosoma sycophanta (L.)	
Carabus creutzeri Fabr.	
Cychrus cordicollis Chaud.	
Cymindis variolosa (Fabr.)	
Licinus cassideus (Fabr.)	
Nebria crenatostriata Bassi	
Platynus cyaneus (Dej.)	
Poecilus kugelanni (Panz.)	
Trechus laevipes Jeann.	
Coleoptera, Dysticidae	Coleotteri acquatici
Graphoderus bilineatus (Geer)	
Coleoptera, Buprestidae	Coleotteri, buprestidi
Anthaxia candens (Panz.)	
Anthaxia hungarica (Scop.)	
Anthaxia manca (L.)	
Chalcophora mariana (L.)	
Coroebus florentinus (Herbst)	
Coroebus undatus (Fabr.)	
Dicerca aenea (L.)	
Dicerca alni (Fischer)	
Dicerca berolinensis (Herbst)	
Dicerca furcata (Thunberg)	
Dicerca moesta (Fabr.)	
Eurythyrea austriaca (L.)	
Eurythyrea micans (Fabr.)	
Eurythyrea quercus (Hbst.)	

Nome scientifico

Italiano

Poecilnota variolosa (Paykull)
 Scintillatrix dives (Guillebeau)
 Scintillatrix mirifica (Mulsant)
 Scintillatrix rutilans (Fabr.)

Coleoptera, Scarabaeidae**Coleotteri, scarabei**

Oryctes nasicornis (L.)
 Osmoderma eremita (Scop.)
 Polyphylla fullo (L.)

Coleoptera, Lucanidae**Coleotteri, lucanidi**

Lucanus cervus (L.)

Cervo volante

Coleoptera, Cerambycidae**Coleotteri, cerambici**

Akimerus schaefferi (Laich.)
 Cerambyx cerdo L.
 Cerambyx miles Bonelli
 Corymbia cordigera (Fuesslins)
 Dorcadion aethiops (Scop.)
 Dorcadion fuliginator (L.)
 Dorcatypus tristis (L.)
 Ergates faber (L.)
 Lamia textor (L.)
 Lepturobosca virens (L.)
 Mesosa curculionoides (L.)
 Morimus asper Sulzer
 Necydalis major L.
 Necydalis ulmi Chevrolat
 Pachyta lamed (L.)
 Podostrangalia revestita (L.)
 Plagionotus detritus (L.)
 Purpuricenus kaehleri (L.)
 Rhamnusium bicolor (Schrank)
 Rosalia alpina (L.)
 Saperda octopunctata (Scop.)
 Saperda perforata (Pallas)
 Saperda punctata (L.)
 Saperda similis Laich.
 Tragosoma depsarium (L.)

Hymenoptera, Formicidae**Imenotteri, formiche**

Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polycetena, pratensis, truncorum)
 Polyergus rufescens (Latr.)

Formiche rosse dei boschi
 (del gruppo Formica rufa)

Nome scientifico

Vertebrata**Amphibia****Reptilia****Mammalia****Insectivora**

Crocidura leucodon (Hermann)

Crocidura suaveolens (Pallas)

Neomys anomalus Cabrera

Neomys fodiens Pennant

Rodentia

Dryomys nitedula (Pallas)

Micromys minutus (Pallas)

Muscardinus avellanarius L.

Chiroptera

Italiano

Vertebrati**Anfibi** (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) (tutte le specie)tutti i **rettili** (tartarughe, serpenti, sauri e orbettino)**Mammiferi****Insettivori**

Crocidura ventre bianco

Crocidura minore

Toporagno acquatico di Miller

Toporagno d'acqua

Roditori

Driomio

Topolino delle risaie

Moscardino

Chiroterri (pipistrelli) (tutte le specie)

Allegato 4⁷³
(art. 20 cpv. 4)

Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale

Specie vegetali

Nome scientifico

Italiano

Angiospermae

Bromus grossus DC.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E.
Schmidt

Angiosperme

Forasacco del farro
Mestolaccia minore
Ranocchina flessibile

Bryophyta

Andreaea blyttii Schimp. ssp. *angustata*
(Limpr.) Schultze-Mot. (= *A. heinemannii*)
Andreaea rothii Web. & Mohr
Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.
Bryum argenteum Hedw.
Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. &
Nestl.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Frullania cesatiana De Not.
Hypnum sauteri Schimp.
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.
Mannia triandra (Scop.) Grolle
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Scapania helvetica Gott.
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.
Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.
Ulotia rehmannii Jur. ssp. *macrospora*
(Bauer & Warnst.) Podp. (= *U. macro-*
spora)

Briofite (muschi, ecc.)

⁷³ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Specie animali

Nome scientifico

Italiano

Anellida

Hirudo officinalis L.

Anellidi

Sanguisuga

Mollusca

Helix pomatia L.

Molluschi

Lumaca («di Borgogna»)

Mammalia**Insectivora**

Erinaceus europaeus L.

Soricidae, sp.

Mammiferi**Insettivori**

Riccio europeo

Toporagni (tutte le specie)

Rodentia

Gliridae, sp.

Roditori

Gliridi (tutte le specie)

